

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2317 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che modifica la decisione 2008/294/CE e la decisione di esecuzione 2013/654/UE al fine di semplificare il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione

[notificata con il numero C(2016) 8413]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2008/294/CE della Commissione ⁽²⁾ fissa le condizioni tecniche e operative necessarie per consentire l'uso dei sistemi GSM, UMTS e LTE a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione europea.
- (2) La legislazione vigente prevede che le apparecchiature per i servizi MCA a bordo degli aeromobili includano un'unità di controllo della rete (NCU) che impedisca ai terminali mobili a bordo di tentare una connessione alle reti di comunicazione mobili terrestri.
- (3) Il 7 ottobre 2015 la Commissione ha dato mandato alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, di eseguire studi tecnici sulla necessità di mantenere l'obbligo di utilizzare NCU a bordo di aeromobili dotati di sistemi MCA.
- (4) Sulla base di tale mandato, il 17 novembre 2016 la CEPT ha adottato il rapporto n. 63, nel quale concludeva che, poiché il funzionamento di sistemi MCA privi di NCU garantisce una protezione ragionevole dalle interferenze con le reti terrestri, l'uso di una NCU per i sistemi GSM e LTE può essere reso facoltativo.
- (5) In conformità delle conclusioni del rapporto della CEPT, non è più necessario impedire attivamente per mezzo di una NCU la connessione dei terminali mobili alle reti mobili terrestri nella banda di frequenza 2 570-2 690 MHz. L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione ⁽³⁾ è pertanto obsoleto e dovrebbe essere soppresso.
- (6) Tuttavia, per quanto concerne i sistemi UMTS, la CEPT ha concluso che la presenza di una NCU rimane necessaria per impedire connessioni tra le reti terrestri UMTS e le apparecchiature degli utenti a bordo degli aeromobili. Studi hanno dimostrato che tali connessioni possono provocare una diminuzione parziale e temporanea della capacità delle celle terrestri di connessione e adiacenti. Per attenuare i segnali in ingresso e in uscita dalla cabina e prevenire connessioni indesiderate, un'altra soluzione è quella di aumentare in modo sufficiente la schermatura della fusoliera.
- (7) È necessario proseguire la revisione delle specifiche tecniche MCA per garantire che siano costantemente al passo con il progresso tecnologico.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 19).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 48).

